



DETERMINAZIONE N. **311**

del **17 FEB. 2015**

Atti n. 1601/2012 all.

ESTENSIONE DELLA CONVENZIONE CON L'UNIVERSITA' VITA-SALUTE SAN RAFFAELE DI MILANO, PER LO SVOLGIMENTO DI TIROCINI DIDATTICI PROFESSIONALIZZANTI A FAVORE DEGLI STUDENTI OVVERO NEOLAUREATI DEL MEDESIMO ATENEO.

IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATA la determinazione n. 494 del 05.03.2013, con la quale è stato formalizzato il rapporto convenzionale con l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, con sede legale in via Olgettina, 58 (C.F. 97187560152), per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, nonché periodi di internato, a favore degli studenti ovvero neolaureati presso lo stesso Ateneo;

VISTA l'istanza dell'11.12.2014, con la quale lo stesso Ateneo chiede l'estensione dell'attuale convenzione per internati di Tesi a tutte le attività professionalizzanti, comunque, sempre nell'ambito dei percorsi curriculari dei vari Corsi di Laurea, in particolare, della Facoltà di Medicina e Chirurgia;

ESAMINATO il testo della proposta di convenzione e ritenuto che lo stesso risulta coerente rispetto alla normativa di riferimento ed alla disciplina convenzionale già in essere;

LETTI ed esaminati l'art. 18, c. 1, lett. a) della legge 24.06.1997, n. 196 ed il D.M. 25.03.1998, n. 142, concernenti i tirocini di formazione ed orientamento, nonché le ultime modifiche intervenute nell'ambito della normativa di riferimento nazionale e regionale;

DATO ATTO che dall'estensione del rapporto di convenzione non derivano spese a carico dell'Ente e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico dell'Ateneo;

CON i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore Amministrativo

DETERMINA

1. di approvare l'estensione del rapporto convenzionale con l'Università Vita-Salute San Raffaele di Milano, con sede legale in via Olgettina, 58 (C.F. 97187560152), per lo svolgimento di tirocini formativi e di orientamento, nonché periodi di internato, a favore degli studenti ovvero neolaureati presso lo stesso Ateneo, prevedendo che gli stessi possano effettuarsi nell'ambito di tutte le attività didattiche professionalizzanti dei Corsi di Laurea magistrale, tra l'altro, in Medicina e Chirurgia;
2. di formalizzare il rapporto di cui al precedente punto, mediante la sottoscrizione del relativo atto convenzionale aggiuntivo, secondo il testo proposto dal medesimo Ateneo ed allegato, quale parte integrante e sostanziale, al presente provvedimento;

IRCCS di natura pubblica

for



FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA
OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

Pag. 2

DETERMINAZIONE N. **3117** del **17 FEB. 2015**

Atto n. **1601/2012** all.

3. di dare atto che il rapporto di convenzione di cui al precedente punto 1, non comporta particolari oneri per questo Ente e che i tirocinanti saranno coperti da apposite polizze contro gli infortuni e per la responsabilità civile a carico dell'Ateneo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Luigi Macchi

IL DIRETTORE SANITARIO
Dott.ssa Anna Pavan

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
Dott.ssa Francesca Fancelli

REGISTRATA NELL'ELENCO DELLE DETERMINAZIONI
IN DATA **17 FEB. 2015** AL N. **3117**


Procedimento presso Direzione Amministrativa:
Responsabile del procedimento: avv. Giuseppina Verga
Pratica trattata da: dott. Luciano Cetrullo

IRCCS di natura pubblica

Sistema Sanitario



Regione
Lombardia



**CONVENZIONE
PER
ATTIVITA' DIDATTICHE PROFESSIONALIZZANTI**

TRA

L'Università Vita-Salute San Raffaele (soggetto promotore) con sede in Milano – Via Olgettina n. 58, Cod. fiscale 97187560152, rappresentata dal Presidente Dott. Roberto Mazzotta nato a Milano, il 03/11/1940

E

La Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (soggetto ospitante) con sede legale in via Francesco Sforza 28, 20122 Milano CF e P. IVA 04724150968, rappresentato dal Direttore Generale dott. Luigi Macchi, nato a Gallarate (VA) il 15/08/1952

Premesso

- Che l'Università Vita-Salute San Raffaele e la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (soggetto ospitante) concordano sull'utilità e sull'importanza di stabilire rapporti di cooperazione culturale, scientifica e didattica
- Che l'Università Vita-Salute San Raffaele, ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 382/80, riconosce Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (soggetto ospitante) quale sede idonea per lo svolgimento di tutte le attività didattiche professionalizzanti, di seguito indicate come attività professionalizzanti, dei corsi di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia in lingua italiana ed in lingua inglese.

Si conviene quanto segue:

Art. 1

Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (soggetto ospitante) si impegna ad accogliere presso le sue strutture studenti dei suddetti Corsi di laurea dell'Università Vita-Salute San Raffaele al fine di personalizzare la formazione degli studenti attraverso l'approfondimento dei temi di studio di interesse specifico e l'acquisizione di esperienze dirette.

Art. 2

1. Le attività professionalizzanti non costituiscono rapporto di lavoro.
2. Durante lo svolgimento l'attività di formazione è seguita e verificata da un referente accademico designato dal soggetto promotore in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile ("referente esterno") indicato dal soggetto ospitante.
3. Per ciascuno studente inserito nelle strutture del soggetto ospitante in base alla presente Convenzione verrà predisposto un Progetto Formativo che dovrà essere sottoscritto dal referente esterno, dal responsabile dell'unità operativa nel caso sia diverso dal referente esterno, dal referente accademico e dallo studente e che dovrà contenere:
 - il nominativo dello studente;
 - i nominativi del referente accademico indicato dal soggetto promotore e del referente esterno indicato dal soggetto ospitante;
 - obiettivi e modalità di svolgimento dell'attività;
 - le strutture (sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge l'attività;
 - gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile stipulate dal soggetto promotore;
 - gli estremi identificativi di eventuali ulteriori assicurazioni, a carico dello studente, necessarie per lo svolgimento delle attività stabilite nel Progetto formativo anche in relazione al Paese ospitante.
4. Il soggetto ospitante si impegna a rispettare e a far rispettare il Progetto Formativo concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti e modalità).

Art. 3

Durante lo svolgimento dell'attività lo studente è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal Progetto Formativo sotto la direzione e supervisione dei referenti di tesi, accademici e non accademici;
- rispettare i regolamenti del soggetto ospitante e le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- attenersi alle disposizioni del soggetto ospitante in materia di confidenzialità e protezione della proprietà intellettuale - durante e dopo l'internato di tesi - per quanto attiene a dati, informazioni o conoscenze, acquisiti nell'ambito dell'internato;
- prendere atto che l'attività professionalizzante non costituisce rapporto di lavoro;
- stipulare eventuali ulteriori assicurazioni necessarie per lo svolgimento delle attività stabilite nel Progetto formativo anche in relazione al Paese ospitante;

Qualora si verificassero, da parte dello studente, comportamenti lesivi di diritti o interessi del soggetto ospitante, questi potrà, previa informazione al referente incaricato dal soggetto promotore, sospendere o interrompere lo svolgimento dell'attività professionalizzante.

Nel caso di sospensione o interruzione anticipata del progetto formativo da parte dello studente,

quest'ultimo è tenuto a darne comunicazione scritta al soggetto promotore ed al soggetto ospitante, con un congruo preavviso.

Art. 4

Salvo restando la possibilità di pubblicazione da parte dello studente dei risultati dell'attività espletata, secondo le modalità concordate con il soggetto promotore ed il soggetto ospitante e secondo le disposizioni contenute del D.lgs n. 196/2003, il soggetto ospitante in ogni caso avrà la piena proprietà dei risultati, degli eventuali brevetti e dei relativi diritti di sfruttamento industriale derivanti dall'attività connessa alla presente convenzione e quindi lo studente ed il soggetto promotore rinunciano fin da ora a qualsiasi pretesa o compenso.

Art. 5

Il soggetto promotore garantisce che lo studente usufruisca di un'assicurazione INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché per la responsabilità civile verso terzi presso idonea compagnia assicuratrice.

Art. 6

Ciascuna delle Parti consente esplicitamente all'altra Parte l'inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati nonché la comunicazione degli stessi a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi connessi all'esecuzione del presente accordo, ovvero rendano più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.

Le Parti prendono altresì atto dei diritti loro riconosciuti dal D. Lgs. 196 del 30 giugno 2003 sulla tutela dei dati personali ed in particolare del diritto di richiedere l'aggiornamento, la rettifica e la cancellazione degli stessi.

Art. 7

La realizzazione dell'attività professionalizzante non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente Convenzione.

Art. 8

La presente Convenzione entra in vigore dalla data della stipula ed ha validità di 1 anno e si rinnova tacitamente, salvo disdetta di una delle parti da presentarsi almeno tre mesi prima della scadenza, mediante lettera raccomandata.

Art. 9

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione si rinvia alle leggi vigenti in materia.

Milano,

Il Presidente,
Università Vita-Salute San Raffaele
Dott. Roberto Mazzotta

Il Direttore Generale,
Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico
Dott. Luigi Macchi

5